

il Presidente

Spettabile
Amministrazione Autonoma
Monopoli di Stato
Piazza Mastai, 11
00153 – Roma
c.a.: Direttore per i Giochi
dott. Antonio Tagliaferri

Prot. **1890/2012**
Roma, 13 febbraio 2012

Oggetto: **Legge “Salva Italia” – Estensione vendita prodotti di gioco nella rete dei Negozi / Agenzie Scommesse**

Spettabile AAMS,

Come noto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (GURI n. 300 del 27 dicembre 2011 S.O. n. 276), all'articolo 34 della significativa rubrica *“Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex ante”*, stabilisce:

- al comma 2 che *“La disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità”*
- al comma 3 che *“ 3. Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti: a) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area; b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica; c) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche; d) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti; e) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore; f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi; g) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta”*.

La ratio della norma, anche alla luce del dibattito socio-economico in corso, è evidente: favorire la concorrenza nella vendita di prodotti e servizi superando ogni barriera all'ingresso che non sia giustificata dalla tutela d'interessi costituzionalmente protetti e comunque compatibili con la normativa comunitaria.

Alla luce delle disposizioni sopra citate, e in particolare della lettera d) del comma 3, appare manifesto che non siano più in vigore norme di qualsiasi tipo, primarie e secondarie, che limitino la raccolta del gioco esclusivamente ad una determinata categoria di esercizi commerciali né prassi di concessionari che limitino il ruolo di ricevitore esclusivamente ad alcune categorie commerciali, a maggior ragione se l'allargamento della vendita è richiesto da operatori già soggetti a tutti i controlli e prescrizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione, a tutela dell'ordine pubblico e della salute dei cittadini, essendo dotati di apposita Concessione AAMS e/o di Licenza ex art. 88 Tulpis per la raccolta di Giochi Pubblici.

In considerazione di quanto sopra la scrivente Associazione, nell'interesse dei propri Associati operatori dei Giochi Pubblici, Concessionari di Stato per la raccolta delle Scommesse o Gestori per conto di un Concessionario di Stato per la raccolta delle Scommesse, chiede formalmente a codesta Amministrazione di:

- estendere a tutti i Punti di Gioco Scommesse (concessionari o rivenditori) titolari di un'agenzia o di un negozio la possibilità di raccogliere il Lotto e i suoi giochi complementari ed accessori, impartendo le opportune istruzioni al Concessionario per l'automatizzazione del gioco
- impartire le necessarie disposizioni ai concessionari dei Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale e delle Lotterie Istantanee affinché sottopongano all'approvazione di AAMS stessa regole per l'individuazione della rete di vendita non discriminatorie nei confronti dei rivenditori di giochi operanti per altri concessionari (ad esempio nel settore delle scommesse e degli apparecchi da intrattenimento) e che tali regole siano rese pubbliche.

La richiesta di adempiere alla nuova Legge riveste particolare urgenza anche a causa del progressivo decremento della raccolta di scommesse ippiche e sportive che pone seri problemi alla sopravvivenza economica di molti di questi locali, i quali assicurano circa 300 milioni di euro di entrate erariali (da scommesse e apparecchi da intrattenimento) allo Stato ed oltre 100 milioni di contributi all'ASSI nonché un indispensabile e non fungibile contributo alla legalità del settore.

L'applicazione della nuova legge, infatti, pur non avendo effetti risolutivi, potrà contribuire alla sopravvivenza della rete di raccolta costituita dai negozi e dalle agenzie.

In tal modo AAMS contribuirà a preservare la legalità ed incrementerà le entrate erariali, poiché i nuovi 2000 punti di vendita dei Giochi Pubblici da Ricevitoria potranno assicurare, sempre sulla base di una maggiore raccolta stimata in circa 1 miliardo annuo, maggiori entrate per l'erario per circa 250 milioni di euro.

Si evidenzia, infine, che le convenzioni accessive alla commercializzazione dei Giochi Pubblici individuati (Lotto, GNTN, Lotterie) non possono essere lo scudo dietro il quale i Concessionari possono trincerarsi per negare l'estensione della rete di raccolta, poiché la già elevata numerosità della rete di vendita non può essere minacciata dall'ingresso di circa 2.000 nuovi punti vendita, già dichiarando che laddove dovessero esserci costi aggiuntivi per i Concessionari per l'estensione della rete (che non possono essere che di poche migliaia di euro per punto vendita), questi costi possono essere assorbiti dall'aggio spettante ai nuovi rivenditori o negoziati secondo prezzi di mercato.

Nel restare in attesa di una convocazione urgente per tracciare congiuntamente il percorso amministrativo da attivare, si porgono

Distinti saluti.

ASSOSNAI

Il Presidente

Dott. Francesco Ginestra